



Roma, 16 febbraio 2009

Circolare n. 01/09

Ai Soci

e p.c.
alle Imprese di edizione e post-produzione audiovisiva
all'Anica
ENPALS
SIAE
Rai
Mediaset
Sky
OSSLL

Ogg. : 1) Avviso modifica modalità di dichiarazione delle opere alla SIAE;
2) Diffida
3) Trattamento contributi Enpals.

Si informa che la Siae, al seguente indirizzo:

[www.siae.it/edicola.asp?click_level=2800.0184&link_page=Cinema Avvisi adattamentodialoghi.htm](http://www.siae.it/edicola.asp?click_level=2800.0184&link_page=Cinema_Avvisi_adattamentodialoghi.htm)

pubblica il seguente avviso in merito alle modalità di dichiarazione delle opere.

“Sezione Cinema” - Contributo di adattamento dei dialoghi di opere cinematografiche e assimilate

Dichiarazione a mezzo bollettino (mod. 117) del contributo di adattamento dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate: **adempimenti richiesti a partire dal 1° luglio 2009**

Si informano gli Associati interessati alla materia che la Commissione della Sezione Cinema, nella riunione del 12 dicembre 2008, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale della Società, ha formulato, come orientamento vincolante per gli uffici, la richiesta che sia data applicazione costante ed uniforme alla disposizione dettata dall'art. 71, 5° comma, in materia di dichiarazione del contributo di adattamento dei dialoghi della versione italiana di opere espresse originariamente in lingua straniera. Ciò al fine di disporre della documentazione idonea ad evitare l'insorgenza di contrasti tra dichiarazioni provenienti da soggetti diversi e quindi contribuire a rendere più corretta e tempestiva l'attribuzione dei compensi relativi alle opere utilizzate.

A partire dal 1° luglio 2009 la dichiarazione del contributo di adattamento dovrà pertanto essere accompagnata dalla copia - in forma cartacea o digitale - della **documentazione fiscale relativa alla prestazione** effettuata.

Il documento fiscale dovrà naturalmente contenere gli elementi utili a identificare la natura del contributo prestato e in particolare:

- dati identificativi dell'Adattatore - dialoghista, codice fiscale e numero di matricola ENPALS;
- denominazione dell'Impresa, sede legale e dati fiscali;
- denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione;
- titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, titolo dei singoli episodi e /o numero identificativo degli stessi;
- genere dell'opera e durata;
- paese di produzione dell'opera originale e (ove possibile) anno di produzione e codice ISAN;
- data di emissione e numero delle giornate lavorative.

Dalla copia del documento fiscale inviata alla Siae potrà essere rimossa l'entità del compenso percepito.

Nel ribadire che il documento fiscale relativo al compenso deve essere emesso dal professionista, che ne è responsabile di fronte alla legge, si invitano gli associati a predisporre le fatture secondo il modello fornito. Le copie da inviare alla Siae a corredo delle dichiarazioni possono essere mandate per via informatica alla segreteria (segreteria@aidac.it), che provvederà al successivo inoltro.

Si informa inoltre che la Siae per la verifica della paternità dell'opera può chiedere al dichiarante anche il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione, la lettera di incarico o il contratto di prestazione, e copia del testo adattato.

2) In base alla delibera consiliare del 20 gennaio u.s. è stato dato inizio al procedimento legale di diffida nei confronti di quegli utilizzatori che non rispettano quanto stabilito dalla legge e dal CCNL in merito alla paternità dell'opera non inserendo, non proiettando o non trasmettendo nei titoli di testa o di coda il nominativo dell'autore dell'adattamento dei dialoghi.

3) Riguardo il trattamento dei contributi previdenziali ENPALS, si ricorda che i compensi dell'Adattatore-dialoghista vanno assoggettati **nella misura del 100 per cento dell'importo minimo** fissato dal CCNL (vedi circolare Enpals allegata), mentre la ripartizione 60/40 è calcolabile esclusivamente sulla parte degli importi che superano i compensi minimi stabiliti dal CCNL.

Nel merito si sottolinea che ogni comportamento difforme da quello stabilito dall'ente previdenziale – come il detrarre dalla base imponibile importi, imputandoli a traduzioni o altro - oltre a configurare un illecito è di fatto un atto di concorrenza sleale nei confronti di chi adotta comportamenti legittimi.

Nel sottolineare infine che in base alle recenti disposizioni dell'Enpals **la committenza (ovvero chi commissiona a terzi una lavorazione di doppiaggio) è responsabile in solido** di ogni elusione e/o evasione contributiva posta in essere dall'impresa appaltante, informiamo che verranno attivate le opportune misure di controllo e tutela tese a dotare il settore di riferimenti certi.

il Consiglio Direttivo

all: Estratto circolare n. 1 del 15.01.2004

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo
Viale Regina Margherita n.206 - 00198 ROMA - Tel. 06854461
Direzione Generale - Servizio Contributi e Vigilanza

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
Alle Associazioni delle Imprese dello spettacolo
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

Circolare n. 1 del 15.01.2004
Protocollo n. 1 / CS

e, p.c.
Al Sig. Presidente
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

Oggetto:

Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica. Trattamento contributivo.

Sommario:

L'articolo 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile nei limiti del 40 per cento dell'importo complessivo dei compensi percepito anche a fronte di altre eventuali prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.

1. Premessa

L'art.43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003) prevede che "Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. (omissis)

(omissis)

(omissis)

A tal fine, la presente circolare ha l'obiettivo di fornire chiarimenti volti a definire:

- a) l'ambito oggettivo di applicazione del diritto di autore, di immagine e di replica e la loro valenza sotto il profilo patrimoniale;
- b) le categorie di lavoratori che, sulla base delle vigenti previsioni legislative, risultano titolari dei predetti diritti e, quindi, della prerogativa di cederne lo sfruttamento economico;
- c) le modalità di calcolo dei compensi esclusi dalla base contributiva e pensionabile;
- d) (omissis)

In ordine agli aspetti di seguito trattati, eventuali diverse indicazioni fornite in passato dall'Ente sono da intendersi superate dalle modifiche del

quadro legislativo recate dall'entrata in vigore del citato articolo 43 e dalle disposizioni interpretative adottate con la presente circolare.

2. Il diritto di autore

(omissis)

Ai sensi delle predette norme, il diritto di autore ha per oggetto "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." (art.1, l.d.a.)

In linea generale, l'opera è considerata frutto dell'ingegno quando possiede:
(omissis)

Anche le elaborazioni creative di preesistenti opere dell'ingegno - quali le traduzioni in altra lingua,[1] le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti e le riduzioni,[2] i compendi,[3] le variazioni non costituenti opera originale (art.4, l.d.a.) - sono considerate opere dell'ingegno e, quindi, suscettibili di autonoma protezione e di utilizzazione economica.

Titolare del diritto di autore è l'autore stesso, (omissis).

Nell'ambito delle forme di tutela che la legge attribuisce al titolare del diritto di autore, è necessario distinguere il profilo morale da quello patrimoniale.

Il primo consiste nei diritti, inalienabili e irrinunciabili, di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera che possa recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore.

Il secondo si estrinseca, invece, in una serie di facoltà che consentono l'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno (omissis).

Analizzando il profilo oggettivo del comma 3 dell'art.43 della legge in discorso, si osserva preliminarmente come, sulla base delle previsioni legislative che regolano la tutela patrimoniale del diritto di autore, due distinte tipologie di compenso possano essere associate all'utilizzo dell'opera dell'ingegno:

- a) il cosiddetto "equo compenso";
- b) il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera.

L'equo compenso costituisce una forma di compenso da riconoscersi, sovente per il tramite della SIAE (...omissis...) In particolare, nel campo delle opere cinematografiche, l'equo compenso è previsto, oltre che per gli autori della parte musicale, del soggetto e della sceneggiatura, anche a favore del regista e, nelle opere tradotte da una lingua straniera, agli autori degli adattamenti in lingua italiana (art.46-bis, l.d.a.).

L'obbligo di versare il compenso per l'utilizzazione secondaria grava su soggetti diversi dal committente della prestazione lavorativa che ha prodotto l'opera, generalmente coincidenti con gli organismi di emissione che curano la predetta utilizzazione; ciò esclude l'assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme erogate a tale titolo e induce, pertanto, a ritenere che l'equo compenso non rientri nell'ambito della regolamentazione recata dalla norma in argomento.

Ciò che la legge n.289 del 2002 assume a riferimento, quando tratta della "cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore" è, invece, la forma di compenso, stabilita nell'ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l'artista, derivante dalla cessione

dell'utilizzazione dei diritti enucleati nei sopra citati articoli della legge n.633 del 1941.

(omissis) il corrispettivo della cessione del diritto esclusivo di utilizzo economico dell'opera, definito nell'ambito di un contratto avente ad oggetto la vendita di un prodotto, è assoggettabile a contribuzione previdenziale indipendentemente dal fatto che sia scorporato dalla retribuzione.

(omissis)

Entro tale ambito, l'individuazione delle figure professionali titolari del diritto esclusivo di cedere l'utilizzazione economica dell'opera, è agevolata dalle relative previsioni della più volte citata legge sul diritto d'autore, che, in relazione alle varie forme di espressione artistica, identifica espressamente ovvero per relationem i soggetti considerati autori dell'opera. (omissis).

Alla luce della previsione dell'art.4, della Legge n.633/1941 e in linea con l'indirizzo interpretativo espresso al riguardo dall'Amministrazione Finanziaria,[5] sono, infine, da considerarsi **titolari del diritto d'autore anche i dialoghisti e gli adattatori cinetelevisivi, anche nei casi in cui effettuano traduzioni e interpretazioni di opere dalla lingua originale.**

Proprio in relazione alle predette categorie, vale la pena sottolineare che, anche in presenza di compensi pattuiti nei contratti individuali e riconducibili alla cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, l'assetto e la misura del compenso connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa sono regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro vigenti tempo per tempo e che costituiscono il punto di riferimento per la determinazione dei minimi retributivi ai fini previdenziali. * Quanto sopra costituisce, d'altronde, un principio di carattere generale, valido, quindi, nei confronti di ogni figura professionale assicurata all'Ente.

* (nota tratta dalla Circolare Enpals n.9 del 20.2.2004:

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

(omissis)

3. Il diritto di immagine

(omissis)

4. Il diritto di replica

(omissis)

5. Il calcolo dei compensi esclusi dalla base contributiva e pensionabile

L'art.43 della legge finanziaria per il 2003 ha stabilito che i compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica rimangano esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al limite del 40 per cento dell'importo complessivo dei compensi percepiti dal lavoratore per la medesima attività lavorativa, da intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione lavorativa effettuata e del corrispettivo connesso alla cessione dello sfruttamento economico dei predetti diritti. In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, si pone al numeratore l'importo dei compensi percepiti per la cessione dello sfruttamento economico dei citati diritti e al denominatore l'importo complessivo dei compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa (comprensivo, per intendersi, anche di quelli posti al numeratore) e si calcola il relativo coefficiente: se il risultato del rapporto è pari o inferiore al 40%, l'intero importo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei suddetti diritti non entra a far parte della base contributiva e pensionabile, se è invece superiore,

l'esclusione dalla base imponibile si applica fino al limite del 40% dei predetti compensi, restando la parte eccedente assoggettata al regime ordinario di imposizione contributiva. [7]

(omissis)

6. Il contenzioso in essere alla data di entrata in vigore della norma

(omissis)

(omissis)

(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)